

Contratti di collaborazione connessi: il principio di attrazione al reddito professionale dei compensi percepiti

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 9 Luglio 2021

Quando l'attività dei contratti rientra nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo, le retribuzioni, in base al principio di attrazione, non si qualificano fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo anche i compensi erogati ai medici aderenti al [regime forfettario](#), esterni all'amministrazione, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con un ministero. Ciò in quanto l'attività dei contratti rientra nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo e, in base al principio di attrazione IRPEF, gli emolumenti percepiti costituiscono redditi di natura professionale.

È questo quanto afferma l'Agenzia Entrate.

Il caso è nato da un ministero, che, per fronteggiare le esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica, ha stipulato, dal 2020, contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale sanitario (medici, psicologi, infermieri), e con giornalisti, con la previsione di un compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del dicastero.

A fronte dell'erogazione del compenso, il ministero aveva emesso, con cadenza periodica, cedolini riportanti gli emolumenti corrisposti, con indicazione delle trattenute previste ai fini Irpef ed Irap, nonché ai fini previdenziali, se previste.



Ma alcuni medici hanno eccepito la non corretta applicazione del regime fiscale applicato dal ministero, ritenendo che nel caso rappresentato dovesse trovare applicazione l'articolo 50 del Tuir, nella parte in cui è stabilito che se la collaborazione rientra nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente, il relativo reddito è attratto in quello professionale.

Inoltre, a parere dei medici, sui compensi erogati il ministero non era tenuto ad applicare alcuna ritenuta, dal momento che gli stessi hanno aderito al regime forfetario, che come noto prevede l'applicazione della sola imposta sostitutiva sui redditi professionali prodotti.

Il principio di attrazione IRPEF verso il reddito di lavoro autonomo

L'Agenzia ha chiarito che rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa "*tipici*" (quali l'ufficio di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazioni a giornali e riviste, partecipazione a collegi e commissioni) e quelli "*atipici*", ovvero in relazione ad altre attività di collaborazione non individuate espressamente dalla norma.

Tuttavia, se, come nel caso in specie, gli uffici o le collaborazioni rientrano nell'oggetto dell'arte o professione, tali compensi rappresenteranno redditi di lavoro autonomo e non redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In tal senso, viene citata la circolare n. 105/2001, nella quale si è precisato che per valutare se opera o meno il principio di attrazione del reddito derivante dall'attività di collaborazione in quella di lavoro autonomo, è necessario stabilire se sussiste una "*connessione*" tra le due attività, ossia se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie le conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo.

In altre parole, nel contesto dei redditi di lavoro autonomo vige un principio di attrazione per quei rapporti di collaborazione, sia tipici che atipici, relativi all'oggetto dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente.

In questo caso, le retribuzioni per collaborazione coordinata e continuativa sono soggetti alle norme fiscali dettate per i redditi di lavoro autonomo e non si qualificano fiscalmente come redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente.

Trattandosi poi di contribuenti in regime forfettario, la ritenuta Irpef non dovrà essere operata dall'istante sui relativi compensi; qualora effettuata (erroneamente), potranno essere recuperate in sede di dichiarazione annuale o chieste a rimborso.

Fonte: [Risposta Agenzia Entrate n. 463 del 7 luglio 2021](#)

NdR: Potrebbe interessarti anche: [Il professionista e le modalità della sua iscrizione all'IVA per attività di lavoro autonomo](#)

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 9 luglio 2021